

Statuto Fondazione ISEC

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita la Fondazione Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea (ISEC) – ONLUS.
La sede legale è in Sesto San Giovanni (Mi) Largo La Marmora, n.17.

Art. 2 - Scopo della Fondazione

La Fondazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, promuove lo studio e la conoscenza della storia sociale, politica, economica e culturale dell'Italia contemporanea, con particolare riferimento alle vicende delle imprese, del lavoro, delle lotte politiche e sociali.

La Fondazione ispira la propria attività ai valori e agli ideali di democrazia, libertà e pluralismo espressi dalla lotta di liberazione e contenuti nella Costituzione repubblicana.

Sono pertanto suoi scopi:

- a) ricercare, raccogliere, conservare, ordinare, catalogare e mettere a disposizione del pubblico ogni genere di documentazione riguardante i temi sopra indicati;
- b) promuovere la documentazione, la ricerca didattica e l'aggiornamento dei docenti nell'ambito delle discipline storico-sociali;
- c) pubblicare in proprio o avvalendosi di editori: studi, informazioni sullo stato delle ricerche e delle nuove acquisizioni;
- d) attivare rapporti di collaborazione scientifica e culturale con omologhe istituzioni italiane ed europee;
- e) collaborare attivamente con musei nazionali e locali attraverso accordi o convenzioni fra le parti.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi istituzionali la Fondazione:

1. promuove e organizza ricerche, corsi, convegni, manifestazioni culturali e pubblicazioni nelle discipline di sua competenza;
2. promuove, progetta, organizza e gestisce, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative e seminariali nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia in collaborazione con enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire o costituire associazioni e istituzioni consimili.
3. promuove, progetta, organizza e gestisce attività museali, su commessa e sulla base di appositi finanziamenti, assicurando nel contempo adeguata conservazione dei beni museali, garantendone la migliore fruizione da parte del pubblico, anche attraverso l'organizzazione di mostre, attività culturali, anche connesse a particolari aspetti dei beni, ad esempio, le operazioni di recupero e di restauro.

Alla Fondazione è vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, quali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali.

Art. 2 bis - Struttura della Fondazione

La Fondazione si articola in due principali rami di attività:

- Istituto storico
- Attività museali

Ognuno dei due rami tiene una propria contabilità e redige un proprio bilancio; il bilancio della Fondazione è costituito dal bilancio delle attività generali della Fondazione e dai bilanci dei due rami di attività.

Ognuno dei due rami si dota di una propria struttura organizzativa e opera in autonomia per il conseguimento dei suoi scopi, rispondendo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dall'immobile in cui ha sede la Fondazione e dal denaro così come descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante, e inoltre dall'archivio e dalla biblioteca dell'Istituto Milanese per la storia dell'Età Contemporanea (sigla ISMEC) della Resistenza e del Movimento Operaio con sede in Sesto San Giovanni, via Fante d'Italia 2.

Il patrimonio sarà incrementato con oblazioni, donazioni, legati, lasciti ed erogazioni in genere di quanti abbiano desiderio e amore al perseguimento degli scopi della fondazione e al suo potenziamento, nonché da ogni altro bene mobile ed immobile che dovesse pervenire alla Fondazione in proprietà o in uso e comunque a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge.

Art. 3 bis - Mezzi per lo svolgimento delle attività

Le entrate della Fondazione sono inoltre costituite da:

- a) contributi di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici autarchici territoriali, di enti pubblici ingeneri e di enti privati;
- b) redditi del patrimonio di cui all'art. 3;
- c) proventi derivanti dai contratti di ricerca da essa conclusi, o dall'effettuazione di ricerche ad essa commissionate, o dalla partecipazione a consorzi con altri istituti italiani ed esteri;
- d) proventi di diritti d'autore propri;
- e) proventi derivanti dalle attività museali e da ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità, conformemente a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 di questo statuto.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il presidente della Fondazione
- il consiglio di amministrazione
- il consiglio generale
- il collegio dei revisori dei conti

Art. 5 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri, ne fanno parte:

- tre membri designati dal Comune di Sesto San Giovanni, uno dei quali è designato dalla minoranza del Consiglio Comunale;
- un membro designato dalle organizzazioni sindacali provinciali CGIL, CISL e UIL;
- un membro designato dalle ACLI provinciali;
- un membro designato dall'Assolombarda di Milano;
- un membro designato dal Comitato permanente antifascista per la difesa dell'ordine repubblicano indicato dalle Associazioni partigiane nazionali ANPI, FIAP, FIVL;
- un membro designato dalla Lega delle cooperative e mutue lombarde;
- tre membri eletti dal consiglio generale della Fondazione.

Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente della Fondazione o su richiesta di tre membri o, infine, su convocazione del presidente del collegio dei revisori dei conti nell'ipotesi disciplinata dal successivo art. 9 del vigente statuto.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di votazione in parità il voto del presidente prevale.

Art. 6 - Funzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha il compito di:

- a) esaminare e considerare i pareri espressi dal consiglio generale della Fondazione;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Fondazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive ed assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi secondo le proposte della presidenza;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) approvare i programmi di attività;
- f) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- g) deliberare sull'adesione e partecipazione della Fondazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività della Fondazione;
- h) Nominare su proposta del Presidente, il segretario generale, il direttore scientifico della Fondazione e d'intesa con il Comune di Sesto San Giovanni il direttore dell'attività museale.

Il consiglio di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di uno o più comitati scientifici o di commissioni consultive e di studio, nominate dal consiglio stesso.

Art. 7 - Consiglio generale

Il consiglio generale della Fondazione è composto da un numero di componenti variabili e così designati:

- uno dal Ministero dei Beni Culturali;
- uno dal Presidente della Regione Lombardia;
- uno dal Presidente della Provincia di Milano;
- uno dal Sindaco di Milano;
- uno da ogni Comune convenzionato con la Fondazione;
- uno dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Milano;
- uno per ogni persona fisica o ente che versi un contributo a gestione di almeno 50.000 (cinquantamila) Euro annui o che contribuisca al fondo patrimoniale con almeno 100.000 (centomila) Euro;
- uno da ogni Università o Dipartimento universitario di Milano e della Lombardia convenzionato con la Fondazione;
- uno dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano quale depositante originario di una importante biblioteca;
- uno dall'Associazione Amici della Fondazione Istituto per la Storia dell'Età contemporanea.

Il consiglio generale si rinnova ogni cinque anni.

Al termine del mandato i componenti possono essere riconfermati dai rispettivi soggetti deleganti.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più componenti la sostituzione è operata senza indugio da parte dello stesso soggetto che ha effettuato la nomina del componente sostituito.

Art. 8 - Funzioni del consiglio generale

Il consiglio generale ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto elegge tre membri del consiglio di amministrazione.

Inoltre discute ed esprime parere consultivo sui seguenti argomenti:

- linee generali e indirizzi culturali della Fondazione;
- bilanci consuntivi e preventivi e relazioni del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio generale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente. Le riunioni sono valide se presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio generale sono presiedute dal presidente della Fondazione o in caso di impedimento dal membro più anziano d'età.

Art. 9 - Elezione del presidente

Il presidente della Fondazione è eletto dal consiglio di amministrazione; scade unitamente al consiglio che lo ha eletto.

Il mandato è rinnovabile.

La riunione del consiglio di amministrazione per la eventuale sostituzione del presidente deve essere convocata a cura del presidente del Collegio dei revisori dei conti entro 60(sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo alla sostituzione.

Tale riunione è presieduta dal vice presidente se nominato ovvero in mancanza dal membro più anziano d'età del consiglio di amministrazione.

Art. 10 - Funzioni del presidente

Il presidente della Fondazione presiede il consiglio di amministrazione e le riunioni del consiglio generale.

Il presidente rappresenta la Fondazione e ne è a ogni effetto di legge l'organo rappresentante di fronte ai terzi e ha legittimazione a stare in giudizio in ogni stato e grado del processo con facoltà di nominare avvocati e difensori in genere.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Egli è titolare dei poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni del consiglio generale e del consiglio di amministrazione.

Il presidente può partecipare ai lavori del comitato scientifico o delle commissioni consultive presiedendole.

Il presidente può delegare una parte dei suoi poteri a un vicepresidente da lui designato tra i membri del consiglio di amministrazione.

In caso di urgenza il presidente può adottare gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo organo entro 90 giorni dall'adozione dell'atto.

Il presidente infine cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri designati per tre anni tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.

Essi sono designati uno dal Comune di Sesto San Giovanni, uno dal Ministero dei Beni Culturali e uno, infine, dal Presidente del Consiglio notarile di Milano.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica della Fondazione.

I tre membri del collegio dei revisori dei conti alla prima riunione, da tenersi non oltre dieci giorni dall'ultima designazione, provvedono a nominare al loro interno il presidente.

In mancanza l'intero collegio si intende decaduto e ciascuno dei tre Enti deve procedere a una nuova designazione.

Il collegio dei revisori dei conti, sotto la guida del proprio presidente, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e quello consuntivo; effettua verifiche di cassa. I membri del collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 12 - Esercizio - Scritture contabili - Bilancio

L'esercizio chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli artt. 2216 e 2217 del Codice Civile.

Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

I titolari delle cariche della Fondazione non hanno diritto a retribuzione ma solo al rimborso delle spese eventualmente sostenute a ragione dell'ufficio.

Art. 14 - Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto, ferma l'osservanza delle modalità e dei termini previsti e richiamati dall'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n.361 e di ogni altra norma imperativa anche futura in materia, possono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 15 - Devoluzione del patrimonio

Qualora la Fondazione venga a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi ovvero si verificano le altre condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il patrimonio residuo per la parte conferita dal Comune di Sesto San Giovanni all'atto della costituzione della Fondazione deve essere devoluto allo stesso Comune di Sesto San Giovanni; la parte restante deve essere destinata a scopi scientifici e culturali nello spirito del presente statuto e nel rispetto del disposto della norma di cui all'art. 10, I comma lettera f) D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.